

# **STATUTO**

- Approvazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 8/8/2000, perfezionata il 23/10/2000
- Modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di indirizzo del 19/7/2004 ed approvate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 153/99 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16/9/2004

## INDICE

TITOLO I - Costituzione - Scopi - Sede - Durata (artt. 1-3) .....	pag.	1-2
TITOLO II - Patrimonio (artt. 4-6) .....	pag.	2-3
TITOLO III - Organi (artt. 7-27) .....	pag.	4-15
TITOLO IV - Bilancio (art. 28) .....	pag.	15-16
TITOLO V - Liquidazione (artt. 29-31) .....	pag.	16
TITOLO VI - Norme transitorie e finali (artt. 32-34) .....	pag.	16-17

## TITOLO I – COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE – DURATA

### ART. 1

*(costituzione e origine storica)*

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - o, in forma abbreviata, Fondazione Carige - di seguito denominata Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, trae origine dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Essa trova le proprie radici storiche nella predetta Cassa di Risparmio fondata il 18 marzo 1846 dal Monte di Pietà di Genova, a sua volta istituito dal Doge della Repubblica di Genova con decreto 10 marzo 1483.
3. La Fondazione è disciplinata dallo statuto, dall'ordinamento di settore e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione.

### ART. 2

*(settori rilevanti e scopi)*

1. La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. A tali fini essa opera nell'ambito dei "settori ammessi" – quali indicati dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs. 153/1999 nonché dall'art. 7 della legge 1/8/2002 n. 166 – ed in via prevalente nell'ambito dei "settori rilevanti", da individuarsi ogni triennio all'interno dei settori ammessi, in numero non superiore a cinque, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2, commi 2, 3, 4 del Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 18/5/2004 n. 150.
2. Gli interventi della Fondazione si dirigono, di regola e salvo motivate eccezioni, nelle province di Genova e Imperia.
3. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), sono determinati, in via generale, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione, con particolare riferimento ai criteri di programmazione pluriennale dell'attività, alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. Non è consentito alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
5. La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie, opportune e strumentali per il conseguimento dello scopo, come definito nel comma 1, nei limiti di legge e dello statuto, operando nel rispetto di principi di economicità della gestione.

7. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
8. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione stessa, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
9. La Fondazione può costituire fondazioni di diritto privato o partecipare ad esse, ai sensi della vigente disciplina di legge, con finalità analoghe alle proprie.
10. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti della vigente disciplina di legge, può accettare donazioni con uno scopo particolare, qualora tale scopo rientri tra quelli di cui al comma 1.
11. La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per importo complessivo superiore al dieci per cento del proprio patrimonio.

ART. 3  
(sede e durata)

1. La Fondazione ha sede in Genova ed ha durata illimitata.

TITOLO II – PATRIMONIO

ART. 4  
(costituzione e amministrazione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve esistenti alla data di approvazione dello statuto e si incrementa per:
  - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
  - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate, per volontà del testatore o del donante, ad accrescimento del patrimonio;
  - c) plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  - d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio di indirizzo, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione, e sottoposta alla valutazione dell'Autorità di vigilanza.
2. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui al comma 1, lettera d), non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
4. Il Consiglio di indirizzo stabilisce se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato ad un gestore esterno. La gestione effettuata all'interno della Fondazione avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività. L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere effettuato nei confronti di

un intermediario abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.

#### ART. 5

*(formazione delle rendite e copertura delle spese)*

1. Le rendite della Fondazione sono costituite dall'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque dalla stessa percepito o realizzato. Concorrono alla formazione delle rendite le quote di utili realizzati dalle società strumentali, controllate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione, la Fondazione stessa provvede alla copertura delle spese di funzionamento e di ogni onere fiscale.

#### ART. 6

*(destinazione delle rendite)*

1. La Fondazione, dopo aver provveduto alla copertura delle spese previste dall'art. 5, comma 2, destina le proprie rendite secondo il seguente ordine:
  - a) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
  - b) almeno il cinquanta per cento del residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori di intervento previsti dall'art. 2;
  - c) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
  - d) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce né assegna quote di utili, di beni costituenti il patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti, in aggiunta ai compensi previsti dall'art. 14, definiti in conformità alle disposizioni di legge.

### TITOLO III - ORGANI

#### ART. 7

*(elenco degli organi)*

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Consiglio di indirizzo;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il presidente;
  - d) il Collegio sindacale;
  - e) il segretario generale.

#### ART. 8

*(requisiti di onorabilità)*

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono in ogni caso quindi ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:
  - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
  - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.
2. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o, per quanto attiene al segretario generale, del Consiglio di amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente e comunque entro 30 giorni assumere i provvedimenti previsti negli articoli successivi a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
3. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvedere alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato. Per quanto attiene al segretario generale è competente il Consiglio di amministrazione.

## ART. 9

### *(incompatibilità e ineleggibilità)*

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
  - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
  - c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
  - d) il direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  - e) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, ad eccezione degli enti e delle imprese strumentali, con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti;
  - f) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
  - g) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  - h) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera i),

- della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
- i) gli amministratori e i dipendenti degli enti o dei soggetti ai quali spetta, in base allo statuto, il potere di designare uno o più componenti del Consiglio di indirizzo e i soggetti legati ai predetti enti e soggetti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali;
  - j) coloro che ricoprono funzioni di Governo o che siano membri del parlamento nazionale od europeo, sindaci, presidenti delle giunte regionali e provinciali, membri delle giunte comunali, provinciali e regionali.
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste nelle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del comma 1 non possono essere nominati segretario generale.

#### ART. 10

*(altre ipotesi di incompatibilità)*

1. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, fatta eccezione per la carica del presidente che presiede sia il Consiglio di indirizzo, sia il Consiglio di amministrazione. La medesima incompatibilità si estende al segretario generale.
2. I consiglieri di amministrazione, i sindaci effettivi e supplenti, il segretario generale, i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I consiglieri di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

#### ART. 11

*(conflitto di interessi)*

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o, per il segretario generale, il Consiglio di amministrazione si pronunciano come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

#### ART. 12

*(cause di sospensione dalle cariche)*

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
  - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
  - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità relative a provvedimenti non passati in giudicato;
  - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  - d) l'applicazione di misure penali cautelari.

2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza per i propri componenti o, per il segretario generale, il Consiglio di amministrazione, in piena autonomia e discrezionalità, deliberano se concedere o meno la richiesta di sospensione temporanea.

#### ART. 13

*(verifica dei requisiti e decadenza dalle cariche)*

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o, per il segretario generale, del Consiglio di amministrazione, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione della perdita dei requisiti o delle sopravvenute cause di incompatibilità che li riguardano.
4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dell'organo di appartenenza.

#### ART. 14

*(compensi e rimborsi spese)*

1. Ai componenti del Consiglio di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio sindacale.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio di indirizzo.

#### ART. 15

*(composizione del Consiglio di indirizzo e sua costituzione)*

1. Il Consiglio di indirizzo è formato da 28 componenti, ivi compreso il presidente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16:
  - a) 1 componente designato dalla Regione Liguria;
  - b) 3 componenti designati dal Presidente della Provincia di Genova;
  - c) 3 componenti designati dal Presidente della Provincia di Imperia;
  - d) 5 componenti designati dal Sindaco del Comune di Genova;
  - e) 2 componenti designati dal Sindaco del Comune di Imperia;

- f) 5 componenti, dei quali 3 designati dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, 1 dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia e 1 dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;
  - g) 2 componenti qualificati nel settore dei servizi sociali e assistenziali dei quali 1 designato dall'Arcivescovo di Genova e 1 di concerto dai Vescovi di Albenga e Ventimiglia;
  - h) 4 componenti nominati dal Consiglio di indirizzo, previa valutazione con criteri di tipo selettivo-comparativo, sulla base di candidature presentate da enti e aggregazioni della società civile operanti nei settori di attività della Fondazione e/o da personalità qualificate nei medesimi settori, secondo procedure precedentemente rese note attraverso pubblicazione sul quotidiano più diffuso nella regione;
  - i) 3 componenti nominati dal Consiglio di indirizzo in funzione delle esigenze di professionalità richieste dalla programmazione della Fondazione.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere h), ed i), devono essere scelti in modo da consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per ciò che attiene all'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo.
  3. I componenti di cui al comma 1, lettera h), vengono nominati dal Consiglio di indirizzo uscente con voto limitato a tre nominativi; risultano nominati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si effettuerà un'ulteriore votazione, limitata ai nomi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, nella quale ciascun componente del Consiglio di indirizzo avrà diritto a votare un solo nominativo: risulteranno nominati, per i posti restanti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I componenti di cui al comma 1, lettera i), vengono nominati dal Consiglio di indirizzo uscente a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso con votazione effettuata singolarmente per ciascun componente.
  4. Il Consiglio di indirizzo, almeno 75 giorni prima della scadenza dello stesso, provvede ad avviare le procedure per le nomine. Entro i primi 60 giorni gli enti e i soggetti ai quali spettano designazioni di componenti del nuovo Consiglio di indirizzo dovranno provvedere alle designazioni stesse. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio di indirizzo provvede alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio prevista dai commi 1 e 3. In caso di inadempienza degli enti o dei soggetti cui spettano le designazioni, il Consiglio di indirizzo provvederà entro lo stesso termine di 15 giorni alle nomine mancanti, tenendo conto che questo potere sostitutivo, computate le nomine dirette di cui sopra, non può essere esercitato oltre la metà dei componenti totali del Consiglio di indirizzo stesso. Laddove il numero dei componenti da nominare risulti superiore, alle nomine ulteriori provvede il Prefetto della Provincia di Genova, nel rispetto del citato termine di 15 giorni.
  5. Entro 15 giorni dalla scadenza del Consiglio di indirizzo, il presidente uscente convoca e presiede la prima riunione del nuovo Consiglio di indirizzo che dovrà recare all'ordine del giorno l'elezione del presidente e la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione nonché la nomina dei componenti del Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo, nella sua prima riunione, nomina altresì due vice presidenti del Consiglio di amministrazione, scegliendoli all'interno di quest'ultimo e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo.
  6. I componenti del Consiglio di indirizzo non rappresentano gli enti o i soggetti dai quali sono stati designati e non possono essere vincolati da mandati.

ART. 16  
*(criteri per le designazioni)*

1. Gli enti e i soggetti cui spetta la designazione o la nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:
  - a) i componenti devono essere scelti tra cittadini italiani con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione; quando il numero dei designandi o nominandi è superiore a 1, almeno il 50% di essi deve essere scelto tra residenti, all'atto della designazione o della nomina, da più di tre anni nell'ambito territoriale della Fondazione;
  - b) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui allo statuto e non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto;
  - c) i componenti devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione. Devono avere maturato esperienza operativa in enti aventi le stesse finalità o finalità analoghe, o nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive presso enti pubblici o privati.

#### ART. 17

##### *(competenze del Consiglio di indirizzo)*

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di indirizzo, oltre alle altre attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:
  - a) la modificazione dello statuto;
  - b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti, sentito il Consiglio di amministrazione;
  - c) l'elezione e la revoca del presidente;
  - d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compresi i due vice presidenti del medesimo, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
  - e) la nomina dei componenti del Collegio sindacale, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese e le modalità di erogazione, nonché l'eventuale revoca per giusta causa dei componenti del Collegio sindacale stesso;
  - f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
  - g) la nomina, con riferimento alle proprie attribuzioni, di enti di consulenza e commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte i componenti degli organi della Fondazione, l'incarico è preventivamente concordato e nella delibera di conferimento è indicato l'eventuale compenso, sentito il Collegio sindacale;
  - h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
  - i) la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili; nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
  - j) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
  - k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - l) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
  - m) l'istituzione di imprese strumentali, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché l'acquisizione e la dismissione di

- partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali stesse. Per tali imprese dovrà essere disposta contabilità separata; esse terranno i libri e le scritture obbligatori previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
- n) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, tempo per tempo disponibili per gli scopi statuari, nelle diverse aree territoriali di intervento;
  - o) la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2;
  - p) la verifica dei risultati dell'attività della Fondazione.

#### ART. 18

##### *(riunioni e deliberazioni del Consiglio di indirizzo)*

1. Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno ogni 3 mesi, presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, previa convocazione da parte del presidente o di chi ne fa le veci, che propone le materie da trattare nell'ordine del giorno.
2. I componenti del Consiglio di indirizzo, in numero non inferiore ad un terzo, o il Collegio sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di indirizzo, indicando l'oggetto su cui deliberare.
3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, ai sindaci e al segretario generale almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di comprovata urgenza, mediante comunicazione telegrafica, o comunicazione a mezzo telefax, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. Il presidente, stante la duplicità di funzioni di cui all'art. 10, svolge nel Consiglio di indirizzo esclusivamente le funzioni di ordine necessarie al regolare svolgimento delle riunioni, senza diritto di voto.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, escludendosi dal computo il presidente.
6. Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne adempie le funzioni il consigliere anziano, per tale intendendosi colui che riveste la carica di consigliere di indirizzo da maggior tempo e ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.
8. Le votazioni su questioni riguardanti i componenti del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, i sindaci e il segretario generale, comprese le nomine da effettuarsi ai sensi dello statuto, sono fatte a scrutinio segreto. La stessa formalità deve essere osservata per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla maggioranza dei presenti. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
9. Le deliberazioni riguardanti l'elezione e la revoca del presidente e dei vice presidenti, nonché le modifiche statuarie e i regolamenti sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
10. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, in veste di segretario del Consiglio di indirizzo.
11. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno piena prova.

#### ART. 19

##### *(composizione del Consiglio di amministrazione e requisiti degli amministratori)*

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 11 componenti, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto e lo presiede. Il presidente e i due vice presidenti compongono l'ufficio di presidenza. Almeno due dei componenti dell'ufficio di presidenza devono risiedere, all'atto della nomina, da più tre anni, nei due territori di afferenza.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti dal Consiglio di indirizzo - secondo criteri di tipo selettivo-comparativo, con riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 3 - fra persone di accertata onorabilità e qualificazione nei settori culturali o professionali o economici in relazione alle finalità istituzionali della Fondazione.
3. Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione. Devono inoltre avere maturato esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive-manageriali presso enti pubblici o privati.

#### ART. 20

##### *(nomina del Consiglio di amministrazione)*

1. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene mediante votazione a scrutinio segreto, sulla base di liste presentate al presidente da almeno nove componenti del Consiglio di indirizzo aventi diritto al voto e contenenti ciascuna dieci nominativi. Al fine di assicurare il rispetto dell'art. 19, comma 2, ciascuna lista è corredata da una relazione, che illustri i criteri della sua composizione. Se viene presentata una sola lista, sono nominati tutti i nominativi in essa contenuti, purché la lista ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Qualora siano presentate più liste, sono nominati nel Consiglio di amministrazione i quattro quinti dei nominativi della lista che ottiene il maggior numero di voti, secondo l'ordine di lista. Il restante quinto è assegnato alla lista che segue immediatamente in graduatoria, secondo l'ordine di lista. In caso di parità di voti tra le prime due liste sono nominati cinque nominativi per ogni lista, secondo l'ordine di lista. Qualora le liste che ottengono il maggior numero di voti eguali siano più di due, si ripete la votazione. In caso di parità di voti tra la seconda e la terza lista è nominato il primo nominativo di ciascuna di tali liste.
3. All'atto della nomina, devono risultare residenti da più di tre anni nella provincia di Genova almeno 3 componenti del Consiglio di amministrazione e nella provincia di Imperia almeno 3 componenti.
4. Ove i nominati siano componenti del Consiglio di indirizzo, questi decadono da tale carica all'atto dell'accettazione della nomina, ai sensi dell'art. 13, comma 1.

#### ART. 21

##### *(competenze del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dallo statuto. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
  - a) l'individuazione e nomina del segretario generale della Fondazione;
  - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
  - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
  - d) la gestione dei deliberati del Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;

- e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
  - f) il personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti concernenti i rapporti di lavoro;
  - g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
  - h) la verifica per il segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
  - i) la nomina, con riferimento alle proprie attribuzioni, di enti di consulenza e commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte i componenti gli organi della Fondazione, l'incarico è preventivamente concordato e nella delibera di conferimento è indicato l'eventuale compenso sentito il Collegio sindacale;
  - j) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
  - k) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
  - l) la formulazione di proposte al Consiglio di indirizzo in ordine:
    - 1) alle modifiche statutarie;
    - 2) all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti;
    - 3) ai programmi di intervento della Fondazione;
    - 4) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
    - 5) all'istituzione di imprese strumentali;
    - 6) agli indirizzi in merito alle società partecipate.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti e al segretario generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

## ART. 22

### *(riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni mese, presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, previa convocazione da parte del presidente, che propone le materie da trattare nell'ordine del giorno, o, nel caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente vicario, per tale intendendosi colui che riveste la carica di vice presidente da maggior tempo e ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età; in caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente vicario, il Consiglio viene convocato dall'altro vice presidente.
2. I consiglieri, in numero non inferiore ad un terzo, o il Collegio sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione, indicando l'oggetto su cui deliberare.
3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai sindaci e al segretario generale almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di comprovata urgenza, mediante comunicazione telegrafica, o comunicazione a mezzo telefax, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

5. Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne adempie le funzioni un vice presidente, secondo l'ordine di sostituzione di cui al comma 1.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Trovano, inoltre, applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18, commi 8, 9, 10 e 11; con riferimento alla disposizione di cui all'art. 18, comma 10, il segretario generale assume la veste di segretario del Consiglio di amministrazione.

ART. 23  
*(durata delle cariche)*

1. Il presidente ed i componenti del Consiglio di indirizzo durano in carica cinque anni; i componenti del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il presidente, durano in carica tre anni. I componenti del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. L'efficacia della nomina decorre dalla prima riunione del relativo Consiglio.
2. I componenti del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione nominati o comunque entrati a far parte degli organi statutari in sostituzione di coloro che vengano a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori; le designazioni e le nomine dei sostituti competono agli stessi enti o soggetti che avevano provveduto a designare e nominare coloro che sono venuti a mancare.

ART. 24  
*(presidente)*

1. Il presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e sull'andamento generale dell'ente. Su delega del Consiglio di amministrazione può deliberare erogazioni e spese entro i limiti fissati dal Consiglio medesimo.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici) e la firma sociale; la rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente vicario, di cui all'art. 22, comma 1, e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro vice presidente.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

ART. 25  
*(composizione del Collegio sindacale)*

1. Il Collegio sindacale è formato da tre componenti effettivi, di cui almeno uno deve risultare, all'atto della nomina, residente da più di tre anni in provincia di Imperia e almeno uno in provincia di Genova, e due supplenti nominati dal Consiglio di indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti. I componenti, effettivi e supplenti, del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio legale dei conti.
2. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco con maggiore anzianità di nomina o, in caso di nomina contemporanea, al più anziano di età.
4. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di indirizzo e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
5. Il Collegio sindacale ha le attribuzioni, per quanto applicabili, di cui all'art. 2403 c.c.

#### ART. 26

*(decadenza dei sindaci)*

1. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di indirizzo o del Consiglio di amministrazione decade dalla carica.
2. In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è dichiarata dal Consiglio di indirizzo che provvede sollecitamente alla sostituzione del sindaco decaduto.
3. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

#### ART. 27

*(segretario generale)*

1. Il segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto e dal Consiglio di amministrazione stesso.
2. In particolare il segretario generale:
  - a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;
  - b) propone al Consiglio di indirizzo e al Consiglio di amministrazione le deliberazioni da adottarsi da parte degli organi medesimi, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse;
  - c) sovrintende a tutta l'attività della Fondazione ed è capo del personale;
  - d) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione;
  - e) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al personale.
3. In caso di assenza od impedimento, il segretario generale è sostituito, su designazione del Consiglio di amministrazione, da dipendente della Fondazione o da altro soggetto meglio individuato.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

### TITOLO IV – BILANCIO

#### ART. 28

*(bilancio e contabilità)*

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. La redazione e le forme di pubblicità del bilancio e della relativa relazione sono disciplinate dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il bilancio di esercizio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del

segretario generale, al Consiglio di indirizzo ed al Collegio sindacale entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.

2. Entro il 30 aprile, vista la relazione del Collegio sindacale, il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Il bilancio così approvato deve essere trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza per le valutazioni di competenza, fatte salve le disposizioni contenute nell'emanando regolamento di cui al comma 1. La Fondazione provvede a darne pubblicità, nel rispetto comunque di quanto stabilito in merito dall'Autorità di vigilanza.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 c.c. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Illustra altresì la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
4. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile, e successive modificazioni.
5. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di indirizzo provvede all'adozione del "Documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza.

## TITOLO V – LIQUIDAZIONE

### ART. 29

*(estinzione della Fondazione)*

1. La Fondazione si estingue:
  - a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero l'ente si trova nell'impossibilità di perseguirlo;
  - b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
  - c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto;
  - d) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La liquidazione è disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.
3. La procedura di liquidazione segue le regole della vigente disciplina di legge.
4. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto di cui al comma 2 può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

### ART. 30

*(destinazione dei residui)*

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione, secondo il disposto dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. La destinazione del residuo è deliberata dal Consiglio di indirizzo ed approvata dall'Autorità di vigilanza.

ART. 31  
*(prima applicazione)*

1. In fase di prima applicazione del presente statuto le norme transitorie e finali ne costituiscono, nella loro interezza, parte integrante e inscindibile.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

1. Lo statuto, come modificato ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del relativo decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, entra in vigore al momento dell'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, del testo quale deliberato dall'organo competente della Fondazione. La Fondazione assicura la pubblicità allo statuto mediante il deposito dello stesso nel registro delle Persone giuridiche di Genova, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Fondazione, formato dai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto stesso, restano nel loro ufficio fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio sindacale, con il compito di provvedere alla gestione ordinaria, agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di vigilanza, fatta salva la possibilità, con riferimento alle operazioni di attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del relativo decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di porre in essere gli atti necessari od opportuni, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione del nuovo Consiglio di indirizzo; a tale fine il presidente provvede ad interessare i soggetti cui compete la designazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di vigilanza, con applicazione di procedura e termini analoghi a quelli di cui all'art. 15. L'attuale Consiglio di amministrazione provvede, inoltre, alle nomine di cui all'art. 15 ad esso attribuite in via diretta contestualmente alle nomine effettuate su designazione dei soggetti esterni assicurando comunque il rispetto di quanto disposto all'art. 15, commi 2 e 4.
4. Completato il procedimento di nomina del Consiglio di indirizzo, il presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo organo.

ART. 33

1. La verifica dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, per i componenti gli organi che verranno nominati successivamente all'entrata in vigore del presente statuto - nelle more dei provvedimenti di cui allo stesso art. 8, comma 3 - avverrà da parte dell'organo competente sulla base della stessa documentazione richiesta precedentemente all'entrata in vigore dello statuto e con le stesse modalità, anche per ciò che attiene all'eventuale dichiarazione di decadenza o sospensione dalle funzioni dell'interessato.

#### ART. 34

1. L'esercizio in corso alla data di approvazione delle presenti modificazioni statutarie ha termine il 31 dicembre 2000.
2. Le disposizioni di cui all'art. 28 in tema di bilancio annuale si applicano dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni statutarie. Quelle relative al documento programmatico previsionale decorrono dall'anno 2000, sempreché risulti insediato il Consiglio di indirizzo.